



Decreto n° 0223 / Pres.

Trieste, 20 dicembre 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 27/2018, ARTT. 3 E 11. ASSETTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. COSTITUZIONE DEI NUOVI ENTI.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 20/12/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 19/12/2019

GIANNI CORTIULA

in data 20/12/2019

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”;

Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 1 della legge regionale 27 del 2018, innanzi citata, il quale statuisce che il Servizio sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:

- Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste (IRCCS Burlo);
- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

Precisato che l’articolo 11 della legge regionale 27 del 2018, dispone quanto segue:

- con decorrenza dal 1 gennaio 2019 è costituita l’Azienda regionale di coordinamento per la salute con contestuale soppressione dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
- entro il 1 gennaio 2020 sono costituite l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- contestualmente alla costituzione degli enti di cui al punto precedente:

a) sono soppresse l’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, l’Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”, la “Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste” e la “Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine”, di cui alla legge regionale 17/2014;

b) l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, con sede legale a Pordenone, assume la nuova denominazione di “Azienda sanitaria Friuli Occidentale” (ASU FO);

Richiamato l’articolo 3, comma 4 della legge regionale 27 del 2018, ai sensi del quale i nuovi enti sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Dato atto che con proprio decreto n. 0240/Pres. del 21 dicembre 2018 si è provveduto alla costituzione dal 1 gennaio 2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute;

Atteso che l’articolo 11, commi da 4 a 7 della legge regionale 27/2018, dispone che l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), dalla data della loro costituzione, succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, in relazione alle funzioni trasferite secondo la regolamentazione esitata dall’attività commissariale di cui all’articolo 12, comma 4 del medesimo provvedimento normativo, con le seguenti modalità e, precisamente:

- l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, nell’intero patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ed in parte di quelli dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;

- l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, nell’intero patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” ed in parte di quelli dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;

Preso atto dei provvedimenti, adottati previo parere del commissario straordinario

dell'Azienda regionale per il coordinamento della salute giuste note prot. nn. 22518, 22517, 22515 e 22516 del 18 novembre 2019, di seguito indicati:

- decreto n. 823 del 6 novembre 2019 e n. 575 del 7 novembre 2019 del commissario straordinario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", che qui si allegano sub numeri 1) e 2), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aventi ad oggetto la ricognizione dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno dei due enti sopprimendi;

- decreto n. 967 del 7 novembre 2019 e n. 261 del 6 novembre 2019 del commissario straordinario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", che qui si allegano sub numeri 3) e 4), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aventi ad oggetto la ricognizione dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno dei due enti sopprimendi;

Preso atto della nota di data 11 dicembre 2019, che qui si allega sub numero 5), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale i commissari straordinari unici degli enti anzidetti hanno comunicato la raggiunta intesa con riferimento all'assegnazione dei beni della sopprimenda AAS2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della legge regionale 27 del 2018;

Precisato che, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 del 2018 ed all'articolo 5 del decreto legislativo 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento di diritti reali, spettanti agli enti del servizio sanitario su beni mobili registrati e beni immobili, è costituito dal decreto del Presidente della Regione, approvato previa deliberazione della Giunta regionale, avente ad oggetto il recepimento dell'atto ricognitivo dei diritti anzidetti come adottato dall'organo di vertice dell'ente medesimo;

Atteso che, per le motivazioni innanzi esposte, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, è necessario provvedere:

- alla costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC), con sede a Udine e dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, che saranno dotate di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502 del 1992;

- alla presa d'atto della modifica della denominazione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" con sede legale a Pordenone, in "Azienda sanitaria Friuli Occidentale"; al recepimento degli atti ricognitivi dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno degli enti sopprimendi come adottato dal rispettivo organo di vertice;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2174 del 12 dicembre 2019;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 27/2018, con effetto dal 1 gennaio 2020, sono costituiti i seguenti enti con personalità giuridica di diritto pubblico e, precisamente:

a) Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) con sede legale a Udine;

b) Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della legge regionale 27/2018, contestualmente alla costituzione degli enti di cui al punto 1., sono soppressi:

a) l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";

b) l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";

c) la "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste";

d) la "Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine".

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi da 4 a 7 della legge regionale 27/2018, gli enti di cui al punto 1. dalla data della loro costituzione, succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi di quelli soppressi, in relazione alle funzioni trasferite secondo la regolamentazione esitata dall'attività commissariale di cui all'articolo 12, comma 4 del medesimo provvedimento normativo, con le seguenti modalità e, precisamente:

a) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, nell'intero patrimonio ed in tutti i rapporti

giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ed in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";

b) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, nell'intero patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" ed in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina".

4. Gli enti di cui al punto 1. svolgono tutte le funzioni attribuitegli dalla legge regionale 27/2018 con effetto dalla loro costituzione, senza soluzione di continuità rispetto alla gestione degli enti che erano precedentemente titolari della relativa competenza in materia.

5. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 13 della legge regionale 27 del 2018 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 502 del 1992, si prende atto dei seguenti provvedimenti:

a) decreto n. 823 del 6 novembre 2019 e n. 575 del 7 novembre 2019 del commissario straordinario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", qui allegati sub numeri 1) e 2), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aventi ad oggetto la ricognizione dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno dei due enti sopprimendi;

b) decreto n. 967 del 7 novembre 2019 e n. 261 del 6 novembre 2019 del commissario straordinario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", qui allegati sub numeri 3) e 4), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aventi ad oggetto la ricognizione dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno dei due enti sopprimendi;

c) nota di data 11 dicembre 2019, qui allegata sub numero 5), con la quale i commissari straordinari unici degli enti anzidetti hanno comunicato la raggiunta intesa con riferimento all'assegnazione dei beni della sopprimenda AAS2 Bassa Friulana Isontina, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della legge regionale 27 del 2018, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

6. Ai sensi di quanto stabilito dalla legge regionale 27/2018, i trasferimenti di cui al punto 5. decorrono dal 1 gennaio 2020, per effetto della costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC), con sede legale a Udine, e dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste.

7. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 della legge regionale 27/2018, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede legale a Pordenone, modifica la denominazione in "Azienda sanitaria Friuli Occidentale" con decorrenza dalla costituzione degli enti di cui al precedente punto 1.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -